

AC 3886 conversione decreto legge 98 2016

23/06/2016 - AUDIZIONE ISPRA

Il disegno di legge del Governo, oggetto dell'audizione, converte in legge il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (nel seguito DL 98), recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, il cui contenuto è di seguito illustrato. Il DL 98, a sua volta, ha introdotto modifiche alla legge 13 del 2016 intervenendo sulle norme dedicate al procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e in particolare delle imprese del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

Si tratta di norme tecniche di carattere interpretativo o di disposizioni di procedura necessarie per perfezionare il procedimento per il trasferimento a terzi delle attività aziendali facenti capo alle predette imprese nonché per regolamentare l'erogazione all'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di euro 300 milioni per far fronte alle indifferibili esigenze finanziarie del Gruppo. Il DL 98 prevede che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA, anziché a carico del soggetto aggiudicatario della procedura.

Le osservazioni di ISPRA si riferiscono alla parte ambientale del provvedimento in epigrafe.

Il DL 98, infatti, introduce al comma 8 un percorso per emendare il vecchio Piano Ambientale a seguito della possibile istanza di un aggiudicatario. Di fatto la possibilità di modifica del Piano era già presente nella legge 13/2016, ma aveva una natura per così dire endogena (... *il Ministro dell'ambiente se necessario adegua il Piano* ...). Oggi si riconosce una natura potenzialmente esogena (... *qualora le offerte presentate* ...). Per l'emendamento del Piano Ambientale il DL 98 sceglie la strada del Comitato di Esperti.

Lo strumento è lo stesso già utilizzato nella legge 89/2013 (art.1 comma 5), per la redazione del primo Piano Ambientale. In quel caso però si delineava con maggior precisione il profilo professionale degli esperti (un esperto di protezione ambientale, un esperto di tutela della salute e un esperto di impianti industriali) dunque si poteva immaginare che si intendesse coprire un potenziale vuoto di alcune competenze (quella della salute ad esempio) rispetto agli esistenti organismi tecnici (la Commissione AIA). La scelta operativa del 2013 fu mirata ad includere alcuni interessi territoriali, poiché la tutela della salute fu rappresentata da un dirigente della Regione Puglia. Dunque la scelta del Comitato, anche in questa occasione, potrebbe avere la valenza "politica" di creare un ambito in cui far convergere anche interessi scientifici locali. È ipotizzabile un emendamento per delineare meglio le figure professionali a cui riferire la scelta degli esperti e per indirizzare anche verso una conoscenza delle problematiche territoriali dell'area interessata.

Nella originale formulazione delle legge 13/2016 il Ministro dell'ambiente, per modificare il Piano, avrebbe dovuto sentire ISPRA e il Ministro della salute. Nelle modifiche introdotte dal DL 98 ISPRA e il Ministro della salute sono scomparsi ed è apparso il Ministro dello Sviluppo Economico. ISPRA ritiene che potrebbe essere di maggiore garanzia includere nuovamente anche i primi due soggetti.

Ultimo aspetto di rilievo che si vuole evidenziare è la partecipazione del pubblico. Il Piano Ambientale del 2013 fu costruito attraverso una proposta del Comitato di esperti resa pubblica per osservazioni al fine di costruire la definitiva versione di Piano. In questo caso la partecipazione del pubblico è limitata alla procedura di AIA che sarà in capo all'aggiudicatario, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione e dell'avvenuta modifica del Piano Ambientale. Una consultazione più ampia anche di portatori di interessi diffusi potrebbe forse allungare i tempi, ma pare anche importante per arrivare ad un risultato efficace.